

**NUOVE FACOLTÀ PER IL DIFENSORE
DEL VINCOLO
NELLO SVOLGIMENTO DI UN PROCESSO
DI NULLITÀ MATRIMONIALE?**

**Uno studio sinottico tra il Codice
e l'istruzione *Dignitas connubii***

**1. Elementi della storia sul difensore del vincolo e
l'istruzione *Dignitas connubii***

La Chiesa ha sempre voluto proteggere il vincolo matrimoniale e per questa ragione ha cercato di proteggere l'indissolubilità del matrimonio nel processo di nullità. Papa Benedetto XIV ha introdotto nel 1741 con la Costituzione apostolica *Dei miseratione*¹ la figura giuridica del difensore del vincolo. L'ha dovuta introdurre a causa di una situazione desolante nei tribunali e per il fatto che il giudice doveva sia pronunciare una sentenza *super partes*, sia proteggere il vincolo matrimoniale². Fino al codice del 1917, il ruolo del difensore del vincolo viene precisato, riceve più poteri e diventa sempre di più un assistente del giu-

¹ BENEDICTUS XIV, Const. ap. *Dei miseratione*, 3 novembris 1741, in P. GASPARRI (ed.), *Codicis Iuris Canonici Fontes*, I, Romae 1926, 695-701, n. 318.

² Cf. J.L. DOLAN, *The Defensor Vinculi. His Rights and Duties*, Washington 1934, 39; P.F. POCKOCK, *The Defender of the Matrimonial Bond*, London (Canada) 1934, 1.

dice che salvaguarda il matrimonio³. L'istruzione *Provida Mater*⁴ del 1936 è importante, perché vuole rispondere alla difficoltà di applicare le norme della procedura generale ai casi matrimoniali⁵.

La nuova Istruzione *Dignitas connubii* del 2005 ha lo stesso fine della *Provida Mater* e si presenta come un *vademecum* per chi lavora in tribunale⁶. Tre com-

³ Cf. A.R. CORBÌ COPOVI, *El Defensor del Vínculo matrimonial*, Navarra 1994, 75; P. ORMAZÁBAL ALBISTUR, «La naturaleza procesal del defensor del vínculo en su desarrollo legislativo. Perspectiva histórica», *Revista Español de Derecho Canónico* 60 (2003) 626.

⁴ SACRA CONGREGATIO DE DISCIPLINA SACRAMENTORUM, *Instructio Provida Mater*. *Instructio servanda a tribunalibus dioecesanis in pertractandis causis de nullitate matrimoniorum*, 15 augusti 1936, *AAS* 28 (1936) 313-361.

⁵ «Verumtamen rerum usus docuit curiales iudices singulis casibus aptaturos processuales leges, praesertim generales, pluribus in difficultatibus aliquando versari. Unde sacra haec Congregatio, cui proposita est universa legislatio circa disciplinam septem Sacramentorum, plene perpendit pericula quibus, debita in iudiciis deficiente peritia, *magnum Sacramentum* necnon et Ecclesiae ipsius decus in eiusmodi causis pertractandis exponuntur. [...] Eapropter, quo citius et securius instruendis dirimendisque iisdem causis prospiciatur, quae frequentius quam antea, in magnis praesertim dioecesis ac civitatibus, agitantur, huic S. Congregationi nedum opportunum sed necessarium visum est quasdam exarare regulas quibus dioecesani iudices veluti manu ducantur ad huiusmodi magni momenti expedienda negotia». *Provida Mater*, Introduzione. Cf. L.G. WRENN, «In Search of a Balanced Procedural Law for Marriage Nullity Cases», *The Jurist* 46 (1986) 622; V. BARTOCETTI, *De causis matrimonialibus (Titulus XX). Extractus ex volumine III commentarii in iudicia ecclesiastica iuxta codicem iuris canonici (auctore Michaële Card. Lega)*, Romae 1951, 12.

⁶ «Non spetterà, perciò, a detta istruzione rivedere la legge vigente, ma essa dovrà piuttosto offrire agli operatori del diritto presso i tribunali ecclesiastici una chiara e sicura esposizione della procedura per poter usarla senza perdere inutilmente tempo,

missioni hanno lavorato per nove anni sul documento. Il mandato del Papa nel 1996 era chiaro: l'Istruzione sui processi matrimoniali doveva tutelare meglio l'indissolubilità del matrimonio⁷; non si prevedeva una derogazione alle leggi codiciali. La *Praesentatio brevis* del *Primum Schema*⁸ e del *Primum Schema Recognitum*⁹ sottolinea l'incarico del difensore del vincolo. L'introduzione definitiva della *Dignitas connubii* non indica più questo compito. La seconda

nonché per poter portare a termine le cause di nullità matrimoniale sia con la serietà che con la celerità richieste dalla loro propria natura. Comunque sia, l'urgenza primaria è questa: che la normativa vigente in materia sia davvero meglio conosciuta ed interpretata in tutta la sua ricchezza». F. DANEELS, «La natura propria del processo di nullità matrimoniale», in H. FRANCESCHI – J. LLOBELL – M.Á. ORTIZ (ed.), *La nullità del matrimonio. Temi processuali e sostantivi in occasione della "Dignitas Connubii"*, Roma 2005, 26.

⁷ Cf. la lettera del 24 febbraio 1996 di Sua Eccellenza G.B. Re, Sostituto per gli affari generali della Segreteria di Stato, indirizzata a Sua Eminenza Card. G. Agustoni, Prefetto della Segnatura Apostolica, Prot. n. 388.342.

⁸ «Evidenter schema magnum momentum tribuit muneri a defensore vinculi explendo et certitudini morali in animo iudicum requisitae ad sententiam affirmativam ferendam in causis nullitatis matrimonii». *PS* [= COMMISSIONE INTERDICASTERIALE PER IL PRIMO PROGETTO DI UNA ISTRUZIONE SUI PROCESSI MATRIMONIALI, *Primum Schema* a Commissione Approbatum, 22 febbraio 1999, s.l. 1999 (Reservatum)], *Praesentatio brevis*, ii.

⁹ «Evidenter schema magnum momentum tribuit muneri a defensore vinculi explendo necnon praesuppositis ut iudices necessariam adipisci possent certitudinem moralem ad sententiam affirmativam in causis nullitatis matrimonii ferendam». *PSR* [= COMMISSIONE INTERDICASTERIALE PER IL PRIMO PROGETTO DI UNA ISTRUZIONE SUI PROCESSI MATRIMONIALI, *Primum Schema* "De processu ad nullitatem matrimonii declarandum". *Perspectis Episcoporum Conferentiarum Animadversionibus Recognitum*, 11 luglio 2000, Romae 2000 (Reservatum)], *Praesentatio brevis*, ii.

commissione ha un'altra visione e vuole preparare un *motu proprio*¹⁰. In un mandato dato verbalmente, la commissione riceve il potere di proporre derogazioni alle leggi del codice. Il *Novissimum Schema* [= *NS*]¹¹ raccoglieva cambiamenti significativi alla procedura, come per esempio l'art. 41 *NS*¹², il quale indica che dopo la pubblicazione degli atti l'avvocato e il difensore del vincolo devono scrivere le loro difese e le osservazioni nello stesso tempo. Nello stesso articolo

¹⁰ Cf. F. DANEELS, «Una introduzione generale all'istruzione "Dignitas connubii"», *Ius Ecclesiae* 18 (2006) 321; G.P. MONTINI, «Dall'istruzione "Provida Mater" all'istruzione "Dignitas connubii"», in P.A. BONNET – C. GULLO (ed.), *Il giudizio di nullità matrimoniale dopo l'Istruzione "Dignitas Connubii". I. I principi*, Città del Vaticano 2007, 37; Verb. R. 3 [= NUOVA COMMISSIONE INTERDICASTERIALE PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO DI NORMATIVA SUI PROCESSI DI NULLITÀ DEL MATRIMONIO, Verbale delle Riunioni I-XXV (18 luglio 2001 – 4 maggio 2002), s.l.n.d. (Reservatum)], 6-7; Verb. R. 4 [= PONTIFICIUM CONSILIUM DE LEGUM TEXTIBUS, Commissione Interdicasteriale per la redazione di un progetto di Istruzione sui processi di nullità del matrimonio, Verbal delle Riunioni (2003-2005), s.l.n.d. (Reservatum)], 1-2.

¹¹ Nuova Commissione Interdicasteriale per la redazione del progetto definitivo di normativa sui processi di nullità del matrimonio, *Novissimum Schema*, s.l. 2002 (Reservatum).

¹² Art. 41 *NS*: «Publicatis actis, novas probationes Iudex ne admittat nisi gravi de causa seu perspecta necessitate complendi instructionem, sed statim terminos omnibus in causa intervenientibus praestituat ad exhibendas pari tempore scripturas defensionales ac dein responsiones». L'art. 41 *NS* è seguito di una nota: «La frase "scripturas defensionales" include le *animadversiones* del Difensore del Vincolo. Note per la Superiore Autorità: Viene abrogato il can. 1599 sulla conclusione in causa; la frase "pari tempore" indica che gli avvocati e il Difensore del Vincolo devono preparare le loro scritture simultaneamente; viene abrogato il can. 1603 §3 sul diritto del Difensore del Vincolo di replicare alle risposte delle parti».

viene abrogato il diritto del difensore del vincolo di replicare alle risposte delle parti (cf. can. 1603 §3).

La terza commissione, sotto la tutela del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi, riceve nel 2003 un nuovo mandato scritto dal Papa, che indica esplicitamente che si deve trattare di un'Istruzione esplicativa della normativa vigente, evitando vere e proprie innovazioni¹³. Il mandato indica chiaramente il fine: la tutela dell'indissolubilità del matrimonio. Quest'ultimo schema ha introdotto elementi positivi del *Novissimum Schema* nel *Primum Schema Recognitum*¹⁴, come per esempio l'art. 56 §3¹⁵ sul *munus* del difensore del vincolo.

2. Obiettivo principale e il valore giuridico della *Dignitas connubii*

L'obiettivo principale, la tutela dell'indissolubilità del matrimonio, è la chiave principale per capire le norme della *Dignitas connubii*¹⁶. Una seconda chiave è

¹³ Cf. la lettera del 4 febbraio 2003 di Sua Eminenza Card. A. Sodano, Segretario di Stato, indirizzata a Sua Eccellenza J. Herranz, Presidente del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi, Prot. n. 517.238.

¹⁴ Cf. F. DANEELS, «Una introduzione» (cf. nt. 10), 321-322.

¹⁵ Art. 56 §3 era l'art. 10 §2 *NS* con il testo: «Vinculi defensor in omni iudicii gradu obligatione tenetur proponendi cuiuslibet generis probationes, oppositiones et exceptiones, quae, servata rei veritate, ad vinculi tuitionem conferant».

¹⁶ «[...] al fine di meglio tutelare l'indissolubilità del matrimonio [...]». F. DANEELS, «Una introduzione» (cf. nt. 10), 318; cf. Verb. R. 4, 2. Quest'obiettivo principale di meglio tutelare l'indissolubilità del matrimonio è anche menzionato nel mandato per la pubblicazione di 23 novembre 2004. Cf. la lettera del 13

l'interpretazione della clausola «*nisi rei natura obstet*» del can. 1691, in vista del superamento della struttura divisa del codice. Altri fini che l'Istruzione ha davanti agli occhi sono: raccogliere tutte le norme fuori del codice; garantire un trattamento più veloce e sicuro dei processi; cercare di armonizzare le decisioni dei tribunali attraverso la conformità fra la giurisprudenza della Rota Romana e i tribunali locali; e finalmente, rimediare agli abusi nella pratica dei tribunali ecclesiastici¹⁷.

Fra i canonisti c'è stata una discussione sul valore giuridico della *Dignitas connubii*¹⁸. I mandati e l'autoqualificazione del documento indicano che si tratta di un'istruzione. Comunque non si tratta di un'istruzione nel senso stretto del can. 34, perché la *Dignitas connubii* non si limita alle tre funzioni: rendere chiare le disposizioni delle leggi, sviluppare e determinare i procedimenti nell'eseguire le leggi¹⁹. La *Dignitas*

novembre 2004 di Sua Eminenza Card. A. Sodano, Segretario di Stato, indirizzata a Sua Eminenza Card. J. Herranz, Presidente del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi, Prot. n. 517.238 (Prot. n. 9542/2004 negli archivi del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi).

¹⁷ Cf. G.P. MONTINI, «L'istruzione "Dignitas connubii" nella gerarchia delle fonti», *Periodica* 94 (2005) 417-476; ID., «L'istruzione "Dignitas connubii" sui processi di nullità matrimoniale. Una introduzione», *Quaderni di Diritto Ecclesiale* 18 (2005) 342-363.

¹⁸ C'era anche una discussione grande dopo l'istruzione *Provida Mater* del 1936. Cf. P. ORMAZÁBAL ALBISTUR, «La naturaleza» (cf. nt. 3), 639; E. BAURA, «Il valore normativo dell'Istruzione "Dignitas connubii"», in P.A. BONNET – C. GULLO (ed.), *Il giudizio di nullità matrimoniale dopo l'Istruzione "Dignitas Connubii"*. I. I principi, Città del Vaticano 2007, 185.

¹⁹ «En efecto, las instrucciones son normas internas de la administración eclesiástica. Normas por la cuales una autoridad superior indica a una autoridad de menor rango que cumpla la ley,

connubii vuole anche completare le norme del codice con la giurisprudenza e vuole introdurre una dinamica tramite il can. 1691²⁰. Si può dire che la *Dignitas connubii* si avvicina a un decreto generale esecutivo, perché i destinatari del documento sono non solo quelli il cui compito è curare che le leggi siano mandate a esecuzione. Il suo archetipo, la *Provida Mater*, era un'istruzione, ma piuttosto secondo il concetto che troviamo nel motu proprio *Cum iuris canonici*²¹ del 1917 ed era piuttosto un decreto generale esecutivo. Possiamo concludere che la *Dignitas connubii* è un'istruzione atipica, perché è più che un'istruzione, nonostante le sue norme restino *sub codice*.

3. Il difensore del vincolo nella *Dignitas connubii*: qualche nuova facoltà?

Ci concentriamo adesso sul difensore del vincolo. Per costruire un confronto fra il codice del 1983 e l'Istruzione *Dignitas connubii* abbiamo utilizzato una sinossi. L'espressione *defensor vinculi* appare complessivamente 73 volte, esplicitamente è menzionata

o le ofrece indicaciones para aclarar prescripciones de la ley que debe cumplir o hacer cumplir, o determina el modo en que debe ejecutarse la ley. No es el caso de la Instrucción DC». J. OTADUY, «El principio de jerarquía normativa y la Instrucción “Dignitas connubii”», *Ius Canonicum* 46 (2006) 71. Cf. G.P. MONTINI, «L'istruzione “Dignitas connubii” nella gerarchia» (cf. nt. 17), 460; Id., «L'istruzione “Dignitas connubii” sui processi» (cf. nt. 17), 356.

²⁰ Cf. G.P. MONTINI, «Dall'istruzione» (cf. nt. 10), 41.

²¹ BENEDICTUS XV, Motu proprio *Cum iuris canonici*. Commissio instituitur ad codicis canones authenticè interpretandos, 15 septembris 1917, *AAS* 9 (1917) 483-484.

in 58 articoli e in un titolo dell'Istruzione. Nella nostra ricerca ci siamo concentrati su 80 articoli che trattano del suo ufficio. Con l'analisi linguistica abbiamo cercato di valutare le decisioni delle commissioni preparatorie che cambiano il testo dei canoni rispettivi. L'opportunità di esaminare gli archivi dei lavori preparatori delle commissioni sulla *Dignitas connubii* è stata di grande ed eccezionale aiuto nella comprensione di questi cambiamenti.

3.1 *Nuove facoltà per il difensore del vincolo nell'articolo 56 §4?*

Nella consultazione dopo il *Primum Schema*²² diversi canonisti²³, e anche qualche conferenza episcopale, hanno indicato la concessione di ulteriori facoltà al difensore del vincolo nel nuovo documento. Soprattutto

²² PSVA.bozze [= COMMISSIONE INTERDICASTERIALE PER IL PRIMO PROGETTO DI UNA ISTRUZIONE SUI PROCESSI MATRIMONIALI, *Commenti ed osservazioni. Bozze di risposte alle proposte delle conferenze episcopali. Riunioni XLVII-LXIII (19 ottobre 1999 – 26 maggio 2000). Sessiones I-XVII pro Recognitione Animadversionum Conferentiarum Episcoporum*, s.l.n.d.], R. 7, 5; Verb. R. 2 [= COMMISSIONE INTERDICASTERIALE PER IL PRIMO PROGETTO DI UNA ISTRUZIONE SUI PROCESSI MATRIMONIALI, *Verbale delle Riunioni XLVII-LXIII (19 ottobre 1999 – 26 maggio 2000). Sessiones I-XVII pro Recognitione Animadversionum Conferentiarum Episcoporum*, s.l.n.d.], 495.

²³ Per esempio: J.J. GARCÍA FAILDE, *La instrucción "Dignitas Connubii" a examen. Texto castellano y comentario de sus artículos*, Salamanca 2006, 72; M. PULTE, «Von "Provida Mater" (1936) bis "Dignitas Connubii" (2005). Die Eheprozessordnungen der römisch-katholischen Kirche» [accesso: 21.11.2009], www.nomokanon.de/abhandlungen/019.htm, nn. 1-50, n. 46.

tutto è stato discusso l'art. 56 §4²⁴: questo è un testo nuovo che non troviamo nel codice e contiene delle precisioni supplementari. Il testo dell'articolo è preso dall'allocuzione del Papa Giovanni Paolo II alla Rota Romana del 1988²⁵. L'art. 56 §4 richiama l'attenzione su tre compiti specifici del difensore del vincolo. Ci concentriamo sul primo compito che è stato sotto discussione: «*ad eum spectat videre num quaestiones perspicue perito propositae sint quae ad rem faciant nec eiusdem competentiam ultragrediantur*». Il difensore del vincolo «ha il compito di controllare se al perito siano state proposte in modo chiaro le questioni, perti-

²⁴ Art 56 §4: «In causis ob incapacitates de quibus in can. 1095, ad eum spectat videre num quaestiones perspicue perito propositae sint quae ad rem faciant nec eiusdem competentiam ultragrediantur; animadvertere num peritiae principii anthropologiae christianae nitantur atque scientifica methodo confectae fuerint, iudici indicando quidquid in favorem vinculi in eis effendum inveniatur; in casu sententiae affirmativae, in tribunali appellationis clare significare si quid in peritiis contra vinculum a iudicibus non recte perpensum fuerit».

²⁵ «Il difensore del vincolo dell'adempimento del suo compito, deve adeguare la sua azione alle diverse fasi del processo. Spetta a lui innanzitutto, nell'interesse della verità oggettiva, curare che al perito si facciano le domande in modo chiaro e pertinente, che si rispetti la sua competenza e non si pretendano da lui delle risposte in materia canonica. Nella fase dibattimentale poi dovrà saper valutare rettamente le perizie in quanto sfavorevoli al vincolo e segnalare opportunamente al giudice i rischi della loro scorretta interpretazione avvalendosi anche del diritto di replica che la legge gli consente. Scorgendo infine, in caso di sentenza affermativa di primo grado, deficienze nelle prove sulle quali essa si basa o nella loro valutazione, non ometterà di interporre e giustificare l'appello». IOANNES PAULUS II, Allocutio ad Romanae Rotae Auditores simul cum officialibus et advocatis coram admissos, anno forensi ineunte, 25 ianuarii 1988, *AAS* 80 (1988) 1178-1185, n. 12.

nenti alla fattispecie»²⁶. Nell'allocuzione del Papa, il compito era formulato così: «Spetta a lui [il difensore del vincolo] innanzitutto, nell'interesse della verità oggettiva, curare che al perito si facciano le domande in modo chiaro e pertinente, che si rispetti la sua competenza e non si pretendano da lui delle risposte in materia canonica»²⁷. Nel *Primum Schema* troviamo ancora la parola “*curare*” al posto di “*videre*”²⁸. Il verbo *videre* indica meglio di *curare* che il difensore del vincolo deve controllare le domande e non formularle. Per non dare ulteriore facoltà al difensore del vincolo e di non voler ritornare alla situazione del codice del 1917, la prima commissione cambia il verbo e troviamo il verbo *videre* nel *Primum Schema Recognitum*²⁹. A causa della parità fra il difensore del vincolo e gli avvocati delle parti, anche questi ultimi hanno la stessa facoltà di controllare le domande proposte al perito. Vorremo ancora precisare che “controllare” le domande non vuol dire che il difensore del vincolo è autorizzato a cambiare le domande *ex officio* com'era previsto nell'art. 70 §2 *PM*³⁰. Nella *Dignitas connubii*, il giudice resta il do-

²⁶ Questa traduzione di Stankiewicz è migliore della traduzione “ufficiale”. A. STANKIEWICZ, «Indicazioni circa il can. 1095 nell'istruzione “Dignitas connubii”», *Ius Ecclesiae* 18 (2006) 377.

²⁷ IOANNES PAULUS II, Allocutio 25 ianuarii 1988 (cf. nt. 25), n. 12.

²⁸ Art. 56 §4 *PS*: «In causis ob incapacitates de quibus in can. 1095, ad eum spectat curare ut quaestiones perspicue perito proponantur quae ad rem faciant nec eiusdem competentiam ultragrediantur».

²⁹ Cf. art. 56 §4 *PSR*; *PSVA*.bozze R. 7, 4; Verb. R. 2, 492.

³⁰ Art. 70 §2 *PM*: «Defensor vinculi curet ut interrogatoria proponantur omnino recte concinnata, quaeque ad rem faciant, attento nullitatis capite de quo agitur, facta eidem facultate articulos a patronis propositos reformandi, quod facere non

minus del processo. Siamo convinti che l'Istruzione abbia solo sottolineato in dettaglio ciò che il codice aveva già stabilito e che il Pontefice ha voluto precisare tramite la Sua allocuzione del 1988. Possiamo dire che l'art. 56 §4 mette un'insistenza notevole riguardo alla necessità del difensore del vincolo di compiere accuratamente il suo compito in tutto l'iter della causa (cf. art. 56 §2)³¹. Così la *Dignitas connubii* ha voluto reagire contro abusi nei tribunali, dove il ruolo del difensore del vincolo è ridimensionato e ridotto a qualche insignificante adempimento formale, senza ritornare alla situazione del codice del 1917.

3.2 *Le facoltà del difensore del vincolo nel momento del rifiuto o l'accettazione del libello*

La norma dell'art. 19 §2³² reagisce contro un altro abuso che vuole ridurre il ruolo del difensore del vincolo nel momento del rifiuto o l'accettazione del libello. Questa norma è nuova: è conseguenza dell'art. 56 §2 che dà al difensore del vincolo un ruolo attivo dall'inizio del processo. La disposizione non si trova

omittat praesertim si suggestivi videantur, ita tamen ne supprimat quae necessaria et opportuna sint ad plenam rei veritatem dignoscendam; documenta, a partibus exhibita, recognoscant, aliaque, si opus sit, ex officio expetat».

³¹ Cf. C. PEÑA GARCÍA, «La instrucción “Dignitas Connubii” y su repercusión en las causas canónicas de nulidad matrimonial», *Estudios Eclesiásticos* 80 (2005) 669; P. PAVANELLO, «Il can. 1095 nell'istruzione “Dignitas Connubii”», in J.I. ARRIETA (ed.), *L'Istruzione “Dignitas Connubii” nella dinamica delle cause matrimoniali*, Venezia 2006, 63.

³² Art. 119 §2: «Praeses opportune antea defensorem vinculi audiat».

nel codice del 1983, si basa sull'art. 55 §1 delle norme della Rota Romana³³. La parola “*antea*” indica che il paragrafo è legato al primo paragrafo nel quale si determina che il presidente con il suo decreto deve al più presto ammettere o respingere il libello. Il difensore del vincolo può dare il suo parere sulla competenza del tribunale, la legittima capacità di stare in giudizio dell'attore, il contenuto del libello, l'ammissione o il rigetto del libello³⁴. Il giudice deve aver cura di non accettare un libello ingiusto. L'art. 119 §2 non indica un obbligo, ma raccomanda al presidente di valutare l'ammissione / rigetto quando sembra opportuno³⁵. In questo caso il difensore del vincolo deve verificare il contenuto del libello ed esprimere un parere tecnico riguardo alla fondatezza della richiesta. Prima della *Dignitas connubii*, i canonisti discutevano sulla possibilità di chiedere il voto al difensore del vincolo³⁶.

³³ Art. 55 §1 NRR: «Si agitur de causa videnda a prima instantia, Ponens, auditis vinculi Defensore aut Promotore iustitiae, statim Turnum convocabit qui libellum admittat aut reiciat».

³⁴ Cf. art. 119 §1; R. RODRÍGUEZ-OCAÑA, «La introducción de la causa y la cesación de la instancia en la Instrucción “Dignitas connubii”», *Ius Canonicum* 46 (2006) 105; A. BLASI, «Il libello introduttivo della causa (artt. 114-125)», in P.A. BONNET – C. GULLO (ed.), *Il giudizio di nullità matrimoniale dopo l'Istruzione “Dignitas Connubii”*. III. *La parte dinamica del processo*, Città del Vaticano 2008, 34.

³⁵ Per la chiarezza nella traduzione tedesca proponiamo la traduzione: «Es ist ratsam dass der Vorsitzende vorher den Bandverteidiger höre».

³⁶ Cf. L. DEL AMO, *La demanda judicial en las causas matrimoniales*, Pamplona 1976, 44-48; J.G. GOTI ORDEÑANA, *Tratado de derecho procesal canónico*, Madrid 2001, 301.

Alcuni Autori³⁷ non la accettavano, perché il difensore del vincolo non può entrare nel processo se non dopo la “*vocatio in ius*”. Erano convinti che in questo modo il difensore del vincolo riceva ulteriori facoltà e diventi un consigliere del giudice³⁸. Nell’articolo 119 §2, invece, troviamo la volontà della *Dignitas connubii* di valutare una buona pratica della Rota Romana e di alcuni tribunali locali. Sottolineiamo che il compito del difensore del vincolo in questo caso non è proporre ed esporre tutti gli argomenti che possono essere ragionevolmente addotti contro la nullità (cf. can. 1432). Altrimenti oltrepasserebbe i limiti del suo compito. L’avviso del difensore del vincolo protegge l’indissolubilità del matrimonio, perché aiuta, per esempio, ad evitare che l’attore cerchi un tribunale più favorevole alla sua domanda.

³⁷ Cf. Z. GROCHOLEWSKI, «De periodo initiali seu introductoria processus in causis nullitatis matrimonii», *Periodica* 85 (1996) 114; J. HUBER, «Il difensore del vincolo», *Ius Ecclesiae* 14 (2002) 125.

³⁸ Anche altri Autori vedono con qualche perplessità la nuova norma, ma non dicono che è contraria al diritto codiciale. Cf. P. BIANCHI, «Una prima presentazione della istruzione della Santa Sede “Dignitas connubii”», in TRIBUNALE ECCLESIASTICO REGIONALE LOMBARDO, *Relazione 2004*, 34, nota 84; R. CAMPISI, *I motivi di reiezione del libello. Prassi dei Tribunali Ecclesiastici Regionali Italiani e giurisprudenza della Rota Romana*, Città del Vaticano 2007, 52, nota 122. Altri Autori sottolineano che questa pratica di chiedere il parere del difensore del vincolo in questo momento può essere di un grande aiuto in una causa complicata. Cf. C. PEÑA GARCÍA, «La instrucción» (cf. nt. 31), 678; M.J. ARROBA CONDE, «La primera instancia en la Instrucción “Dignitas connubii”». Novedades, concreciones e innovaciones», in R. RODRÍGUEZ CHACÓN – L. RUANO ESPINA (ed.), *Los procesos de nulidad de matrimonio canónico hoy*, Madrid 2006, 58-59.

3.3 *L'obbligo di ricevere le "animadversiones" del difensore del vincolo prima della discussione della causa*

Un altro abuso che la *Dignitas connubii* ha voluto colmare è sul ricevimento delle *animadversiones* del difensore del vincolo prima della discussione. Il can. 1606³⁹ chiede alle parti pubbliche di scrivere le loro *animadversiones*. Il verbo "*requirere*" può condurre ad abusi, perché un giudice può pubblicare la sua sentenza senza che il difensore del vincolo abbia consegnato le sue *animadversiones*⁴⁰. Nel senso stretto, chiedere le *animadversiones* basta. Il giudice può interpretare il silenzio del difensore del vincolo nel senso che non ha niente da proporre contro la nullità del matrimonio⁴¹. Altri Autori e tribunali erano convinti che il giudice possa solo pronunciare la sua sentenza dopo aver ricevuto le *animadversiones* del difensore del vincolo⁴². Per mettere fine a questa di-

³⁹ Can. 1606: «Si partes parare sibi tempore utili defensionem neglexerint, aut se remittant iudicis scientiae et conscientiae, iudex, si ex actis et probatis rem habeat plane perspectam, poterit statim sententiam pronuntiare, requisitis tamen animadversionibus promotoris iustitiae et defensoris vinculi, si iudicio intersint».

⁴⁰ Cf. M.J. ARROBA CONDE, *Diritto processuale canonico*, Roma 1993 [2001⁴], 575-576; R. RODRÍGUEZ-OCAÑA, «The Publication of the Acts, the Conclusion of the Case and the Discussion», in E. CAPARROS (ed.), *Exegetical Commentary on the Code of Canon Law*, Montréal – Chicago 2004, IV/2, 1440.

⁴¹ Cf. G.P. MONTINI, *De iudicio contentioso ordinario. De processibus matrimonialibus. Pars dinamica. Ad usum Auditorum*, Romae 2004, 304.

⁴² Cf. C. ZAGGIA, «Iter processuale di una causa matrimoniale secondo il nuovo Codice di Diritto Canonico», in Z. GROCHOLEWSKI – M.F. POMPEDDA – C. ZAGGIA (ed.), *Il matrimonio*

scussione, l'art. 245 §2⁴³ utilizza l'espressione «*receptis scripto animadversionibus defensoris vinculi*»⁴⁴. Così l'Istruzione indica che le *animadversiones* del difensore del vincolo sono molto importanti

nel nuovo Codice di Diritto Canonico. *Annotazioni di diritto sostanziale e processuale*, Padova 1984, 232; L. CHIAPPETTA, *Il matrimonio nella nuova legislazione canonica e concordataria. Manuale giuridico-pastorale*, Roma 1990, 478; C. GULLO, «La pubblicazione degli atti e la discussione della causa (cann. 1598-1606; can. 1682 §2)», in P.A. BONNET – C. GULLO (ed.), *Il processo matrimoniale canonico. Nuova edizione riveduta e ampliata*, Città del Vaticano 1988, 1994², 689.

⁴³ Art. 245 §2: «Si autem partes, intra praestitutum tempus non provideant, aut se remittant iudicis scientiae et conscientiae, iudex, si ex actis et probatis rem habeat plane perspectam, receptis scripto animadversionibus defensoris vinculi, poterit statim sententiam pronuntiare (cf. can. 1606)».

⁴⁴ Cf. Verb. R. 1 [= COMMISSIONE INTERDICASTERIALE PER IL PRIMO PROGETTO DI UNA ISTRUZIONE SUI PROCESSI MATRIMONIALI, Verbale delle Riunioni I-XLVI (28 maggio 1996 – 19 febbraio 1999), s.l.n.d.], 297. In una prima redazione dell'art. 245, la commissione utilizzava l'espressione «*requisitis et obtentis*». Cf. Verb. R. 1, 297. La traduzione francese non ha tradotto la parola «*scripto*» e di conseguenza lascia perdere una precisione importante dell'art. 245 §2. Proponiamo la traduzione seguente dell'art. 245 §2: «Mais si les parties n'y pourvoient pas durant ce temps fixé, ou si elles s'en remettent à la science et à la conscience du juge, celui-ci pourra prononcer aussitôt la sentence, si l'affaire lui paraît parfaitement claire d'après les actes et les preuves, et après avoir reçu les remarques écrites du défenseur du lien (cf. can. 1606)». La traduzione spagnola utilizza ancora l'espressione «*en tiempo útil*» del can. 1606 e non la traduzione della nuova espressione «*intra praestitutum tempus*» nel testo latino. Proponiamo la traduzione corretta in spagnola: «Si las partes no proveen antes del término establecido, o se remiten a la ciencia y conciencia del juez, éste, si a partir de lo alegado y probado ha llegado a un conocimiento exacto de la cuestión, puede dictar sentencia inmediatamente, después de recibir las observaciones escritas del defensor del vínculo (cf. can. 1606)».

e non possono essere omesse. Di conseguenza, il giudice può pronunciare la sua sentenza soltanto dopo aver ricevuto le *animadversiones*⁴⁵. Comunque dobbiamo segnalare che l'art. 245 §2 non contiene delle condizioni invalidanti sulla ricezione delle *animadversiones* del difensore del vincolo⁴⁶.

In questa visione si comprende l'espressione «*sese iustitiae tribunalis remittere potest*» nell'art. 56 §5⁴⁷.

⁴⁵ Cf. A. GULLO – C. GULLO, *Prassi processuale nelle cause canoniche di nullità del matrimonio. Seconda edizione aggiornata con l'Instr. "Dignitas Connubii" del 25 gennaio 2005*, Città del Vaticano 2005, 239; M.T. ROMANO, «La trasmissione della causa al tribunale d'appello e la sua trattazione (artt. 263-268)», in P.A. BONNET – C. GULLO (ed.), *Il giudizio di nullità matrimoniale dopo l'Istruzione "Dignitas Connubii"*. III. *La parte dinamica del processo*, Città del Vaticano 2008, 583; Decr., *coram Burke*, Sancti Sebastiani Fluminis Ianuarii, 22 maggio 1997, *Studia Canonica* 32 (1998) 515-524, n. 1. Di opinione contraria è J.J. García Failde. Cf. J.J. GARCÍA FAILDE, *La instrucción* (cf. nt. 22), 213-214.

⁴⁶ Cf. G. ERLEBACH, *La nullità della sentenza giudiziale "ob ius defensionis denegatum" nella giurisprudenza rotale*, Roma 1990, 220.284; L. CHIAPPETTA, *Il Codice di Diritto Canonico. Commento giuridico-pastorale*, Roma 1988, 1996², III, 162; P. ORMAZÁBAL ALBISTUR, «La naturaleza» (cf. nt. 3), 659; C. DE DIEGO-LORA, «The Promotor of Justice, the Defender of the Bond and the Notary», in E. CAPARROS (ed.), *Exegetical Commentary on the Code of Canon Law*, Montréal – Chicago 2004, IV/1, 781; G.P. MONTINI, *De iudicio contentioso ordinario* (cf. nt. 41), 306; A. GULLO – C. GULLO, *Prassi processuale* (cf. nt. 45), 239; M.Á. ORTIZ, «Il difensore del vincolo», in H. FRANCESCHI – J. LLOBELL – M.Á. ORTIZ (ed.), *La nullità del matrimonio. Temi processuali e sostantivi in occasione della "Dignitas Connubii"*, Roma 2005, 56.

⁴⁷ Art. 56 §5: «Numquam agere potest in favorem nullitatis matrimonii; quod si in casu aliquo peculiari nihil adversus matrimonii nullitatem rationabiliter proponendum vel exponendum habuerit, sese iustitiae tribunalis remittere potest».

In quest'articolo troviamo una possibilità straordinaria per il difensore del vincolo di rimettersi alla giustizia del tribunale. L'origine di questa possibilità si trova nell'allocuzione di Pio XII nel 1944⁴⁸. Nelle norme della Rota Romana del 1910 e del 1934⁴⁹, l'espressione era legata alla parte che non rispondeva alla citazione e indicava una possibilità di essere assenti dal processo. Non la troviamo nel codice del 1917 e del 1983, appare, invece, nell'art. 89 §4 della *Provida Mater*⁵⁰. Il codice del 1983 indica solo un modo per essere assenti dal processo: l'assenza dichiarata della parte convenuta. L'espressione «*sese iustitiae tribunalis remittere potest*» trova negli arti-

⁴⁸ «Nell'interesse stesso della verità e per la dignità del suo ufficio, si deve dunque riconoscere in massima al Difensore del vincolo, ove il caso lo richieda, il diritto di dichiarare: che dopo un diligente, accurato e coscienzioso esame degli atti, non ha rinvenuta alcuna ragionevole obiezione da muovere contro la domanda dell'attore o del supplicante». PIUS XII, Allocutio ad Praelatos Auditores ceterosque Officiales et Administros Tribunalis S. Romanae Rotae necnon eiusdem Tribunalis Advocatos et Procuratores, 2 octobris 1944, *AAS* 36 (1944) 281-290, n. 2b.

⁴⁹ SACRA ROTA ROMANA, *Regulae servandae in iudiciis apud Sacrae Romanae Rotae Tribunal approbatae et confirmatae* a Pio Papa X, 4 augusti 1910, *AAS* 2 (1910) 783-850, §26, 6°: «Effectus *declaratae absentiae*, hoc in casu, est ut praeventus censeatur iuri suo renunciasset et se remisisset iustitiae sacri tribunalis. Attamen dubiorum concordatorum formula ei notificanda erit». ID., *Normae S. Romanae Rotae Tribunalis*, 16 ianuarii 1982, *AAS* 74 (1982) 490-517, art. 71: «In causis matrimonialibus, si pars citata se remittat iustitiae Tribunalis, ne declaretur contumax, nisi eius praesentia in iudicio Ponenti necessaria videatur; atque dubii formula ex officio statuatur, altera parte praesente».

⁵⁰ Art. 89 §4 *PM*: «Si reus, vel personaliter vel per epistulam, declaraverit sese remittere iustitiae tribunalis, dubii concordatio fiat eidemque significetur, ut in paragrapho praecedenti».

coli 56 §5 e 134 §2⁵¹ della *Dignitas connubii* un altro contenuto. Nell'art. 134 §2, l'espressione riguarda una parte che non vuole entrare nel processo; il testo indica le conseguenze per la notificazione degli atti del processo⁵². Come sappiamo il difensore del vincolo è tenuto ad entrare nel processo (cf. art. 56 §§1-3) e non ha la facoltà di non assumere la difesa del vincolo matrimoniale. In casi eccezionali, il difensore del vincolo ha il diritto di dichiarare che, dopo un diligente, accurato e coscienzioso esame degli atti, non ha rinvenuto alcuna ragionevole obiezione da muovere contro la domanda dell'attore o del supplicante. Se l'art. 56 §5 fosse stato formulato in questo modo, questa possibilità del difensore del vincolo sarebbe più chiara e più conforme al suo ufficio.

3. Conclusioni

Nel nostro studio abbiamo analizzato 80 articoli che trattano del difensore del vincolo, ma soltanto 58 di questi lo menziona esplicitamente (molto di più quanto i canoni rispettivi del codice). Le commissioni preparatorie non hanno voluto usare l'espressione quando non era necessario⁵³. In altre occasioni è

⁵¹ Art. 134 §2: «Partibus, quae sese remittunt iustitiae tribunalis, notificari debent decretum quo formula dubii statuta est, nova forte facta petitio, decretum publicationis actorum et omnes collegii pronuntiationes».

⁵² L'art. 134 §2 della *Dignitas connubii* riprende la norma dell'art. 89 §4 della *Provida Mater* e dell'art. 60 §2 delle Norme della Rota Romana del 18 aprile 1994.

⁵³ Cf. artt. 70 §2; 81 §§1-2; 85 §2; 109; 135 §4; 136; 137; 153 §1; 199; 200; 206; 239 §1, 2°; 242 §2 e 260.

omessa la sua menzione esplicita perché indicata in altri articoli. Per esempio il ruolo del difensore del vincolo negli articoli che indicano una causa incidentale non ha bisogno di una menzione esplicita, perché troviamo il suo ruolo specifico nell'ottavo titolo dell'Istruzione sulle cause incidentali⁵⁴. Altre volte l'espressione si evita per non complicare la norma⁵⁵.

L'obiettivo principale, la tutela maggiore dell'indissolubilità del matrimonio, è la chiave principale della comprensione delle norme della *Dignitas connubii*. Dall'altra parte notiamo che i cambiamenti e le menzioni esplicite del ruolo del difensore del vincolo si trovano soprattutto nella parte dinamica e non nella parte statica. Ci si può chiedere se la *Dignitas connubii* ha fatto tutto ciò che era possibile per meglio tutelare l'indissolubilità e soprattutto la posizione fragile di colui che è la personificazione di questa tutela. Pensiamo che ci potevano essere altri interventi possibili per rinforzare la posizione del difensore del vincolo nella sua totalità. Per esempio: la stabilità della nomina del difensore del vincolo non è troppo *ad nutum episcopi*? Un difensore del vincolo può essere rimosso dal suo ufficio perché fa bene il suo lavoro e la sua attività processuale è troppo pesante per i giudici. Un'altra domanda: il difensore del vincolo ha tempo per svolgere il suo *munus*? Non era possibile indicare una proibizione di cumulo con altri uffici nella diocesi? Il can. 1433 e l'art. 60 restano problematici. La norma secondo la quale il difensore del vincolo, benché non citato prima della sentenza, abbia preso visione degli atti e potuto svolgere il suo com-

⁵⁴ Cf. artt. 70 §2; 135 §4; 137; 200 e 206.

⁵⁵ Cf. art. 242 §2.

pito, può portare ad abusi. Se si applicasse questa norma ad un avvocato, si parlerebbe di un abuso. La presunzione è troppo grande che la presenza del difensore del vincolo basterebbe per garantire la qualità del suo lavoro. Di solito a causa di questa norma in molti tribunali il difensore del vincolo scrive le sue *animadversiones* soltanto alla fine del processo e non entra attivamente nella fase precedente del processo.

Alla fine vorremo fare qualche osservazione sulla *Dignitas connubii*. Le differenze fra le espressioni *defensor vinculi* e *vinculi defensor*⁵⁶ avrebbero potuto essere evitate. Le traduzioni nelle lingue moderne sono il punto debole dell'Istruzione. Le traduzioni contengono troppi errori e sono soprattutto troppo basate sulle traduzioni dei canoni del codice, senza prendere in considerazione i cambiamenti testuali negli articoli⁵⁷. Vorremmo considerare due grandi errori nelle traduzioni come esempio. La traduzione italiana ha dimenticato il difensore del vincolo nell'art. 237 §2⁵⁸.

⁵⁶ Troviamo l'espressione "*vinculi defensor*" negli artt. 54; 56 §1; 59, 1°; 59, 2°; 70 §1; 101 §4; 113 §2; 225; 258 §2; 265 §2 e 306, 3°.

⁵⁷ Come per esempio la traduzione spagnola dell'art. 245 §2, che abbiamo trattato nella nota 44. Troviamo un errore simile nella traduzione italiana dell'art. 153 §3, dove si inserisce per la domanda di dispensa «di uno o di entrambi i coniugi». Questa espressione è presa dalla traduzione italiana del can. 1681, ma non si trova nel testo latino dell'art. 245 §2. Non c'è bisogno di mettere di nuovo la precisione «di uno o di entrambi i coniugi», perché si trova già nel primo paragrafo del medesimo articolo.

⁵⁸ Il testo in latino dell'art. 237 §2 è: «Haec conclusio habetur quoties aut partes *et defensor vinculi* declarent se nihil aliud adducendum habere, aut utile proponendis probationibus tempus a iudice praestitutum elapsum sit, aut iudex declaret se satis instructam causam habere (cf. can. 1599 §2)». La traduzione "ufficiale" (prima e seconda edizione) in italiano aveva

Nella traduzione portoghese il difensore del vincolo è stato inserito in modo sbagliato nell'art. 56 §6⁵⁹.

Più problematiche sono le traduzioni che danno più facoltà al difensore del vincolo di quanto previsto nell'originale latino. Troviamo nell'art. 153 §1 che col consenso delle parti e su richiesta di uno dei coniugi o di entrambi, il tribunale può sospendere la causa quando durante l'istruttoria emergesse un dubbio assai probabile che il matrimonio non sia stato consumato. Nei cann. 1697 e 1681 e nella *nota explicativa* sul can.

dimenticato il difensore del vincolo: «Questa conclusione si ha ogniquale volta o le parti dichiarano di non aver null'altro da addurre, o il tempo utile stabilito dal giudice per produrre le prove è trascorso, o il giudice dichiara di ritenere sufficientemente istruita la causa (cf. can. 1599 §2)». Una traduzione corretta può essere: «Questa conclusione si ha ogniquale volta o le parti *e il difensore del vincolo* dichiarano di non aver null'altro da addurre, o il tempo utile stabilito dal giudice per produrre le prove è trascorso, o il giudice dichiara di ritenere sufficientemente istruita la causa (cf. can. 1599 §2)».

⁵⁹ Il testo in latino dell'art. 56 §6 è: «In gradu appellationis, actis omnibus sedulo cribratis, etsi ad animadversiones *pro vinculo* in priore instantia exhibitas sese referre potest, semper tamen, praesertim quoad supplementum instructionis, si hoc peractum fuit, proprias animadversiones proponere debet». La traduzione "ufficiale" in portoghese ha introdotto il difensore del vincolo: «Em grau de apelação, examinados diligentemente todos os autos, ainda que possa referir-se às observações apresentadas *pelo defensor do vínculo* na instância precedente, deve sempre propor as suas próprias observações, especialmente quanto ao suplemento de instrução, se tiver sido feito». Una traduzione corretta può essere: «Em grau de apelação, examinados diligentemente todos os autos, ainda que possa referir-se às observações apresentadas a favor do vínculo na instância precedente, deve entretanto sempre propor as suas próprias observações, especialmente quanto ao suplemento de instrução, se tiver sido feito».

1681⁶⁰ leggiamo che solo i coniugi possono chiedere questo cambiamento. Il difensore del vincolo non ha questa facoltà. Le traduzioni in inglese e spagnolo utilizzano la parola “parti” e non “coniugi” per la parola latina “*coniux*” nell’art. 153 §1. A causa del can. 1434, 2° e dell’art. 59, 2° il difensore del vincolo può secondo queste traduzioni anche chiedere di cominciare una procedura di “rato e non consumato”⁶¹. Questo è uno degli esempi dove le traduzioni danno più facoltà al difensore del vincolo che il testo originale della *Dignitas connubii* nella lingua latina. Nella traduzione italiana dell’art. 36 §2 troviamo il contrario: una facoltà dell’organizzazione del tribunale è cancellata. Il testo latino prevede che il difensore del vincolo non possa essere stabilmente e contemporaneamente anche giudice in un altro caso nello stesso tribunale. *Ad casum* è comunque possibile. Accade che un tribunale abbia soltanto un difensore del vincolo, che essendo impedito, rimosso o ricusato in un caso concreto, non

⁶⁰ PONTIFICIUM CONSILIUM DE LEGUM TEXTIBUS, Nota explicativa. Responsum ad tres quaestiones propositas circa clausulam “De consensu partium” can. 1681 CIC, 2 martii 2005, *Communicationes* 37 (2005) 107-112.

⁶¹ Proponiamo allora le seguenti traduzioni corrette: «If in the course of the instruction of the cause a very probable doubt has arisen about the non-consummation of the marriage, the tribunal, with the consent of the parties and at the request of one or both spouses, can suspend the cause by decree and begin a process for a ratified and non-consummated marriage (cf. can. 1681)» e «Si en la instrucción de la causa surge una duda muy probable sobre la consumación del matrimonio, puede el tribunal, con el consentimiento de las partes y la petición de uno de los cónyuges o de ambos, suspender la causa por decreto e iniciar el procedimiento sobre matrimonio rato y no consumado (cf. can. 1681)».

può essere sostituito se non da un giudice dello stesso tribunale, che non interviene nella causa⁶². Secondo la traduzione italiana (prima e seconda edizione) questa organizzazione non è possibile, perché nella versione italiana manca la traduzione della parola “*stabiliter*”⁶³. Questi e altri errori mostrano che si è persa una parte dell’elemento positivo dell’Istruzione di voler essere un *vademecum* per chi lavora in tribunale e non conosce bene la lingua latina.

PHILIPPE HALLEIN

⁶² Cf. G. READ, «“Dignitas Connubii”. Instruction to be Observed by Diocesan and Interdiocesan Tribunals in Handling Causes of the Nullity of Marriage. An Introductory Comment», *Canon Law Society of Great Britain and Ireland* (2005) fasc. 142/36; A. MENDONÇA, «What is New? A Brief Analysis of Selected Themes Found in “Dignitas Connubii”», *Studies in Church Law* 2 (2006) 209-210; F. DANEELS, «Una introduzione» (cf. nt. 10), 333; Verb. R. 2, 474.

⁶³ Una traduzione corretta è: «I medesimi non possono stabilmente ricoprire contemporaneamente due uffici nello stesso tribunale, salvo l’art. 53 §3».

Imprimi potest: Roma, 12 maggio 2010
R.P. GIANFRANCO GHIRLANDA, S.J., *Rector Universitatis*

Imprimatur: Dal Vicario di Roma, 19 maggio 2010
S.E. Mons. Paolo MANCINI
Vescovo tit. di Mopta - Segretario Generale

Direttore responsabile: SERGIO BASTIANEL, S.J.
Redactio: JAMES J. CONN, S.J., *Direct.* - ROBERT GEISINGER, S.J.,
DAMIÁN G. ASTIGUETA, S.J.

Autorizzazione Tribunale di Roma N. 841 del 12 Aprile 1949



Associato all'Unione Stampa Periodica Italiana

Finito di stampare nel mese di settembre 2010
da Mediagraf S.p.A.

